

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

La Sottoscritta Associazione Bolsena Lago d'Europa, rappresentata dal presidente Dott. Angelo Berteà in qualità di legale rappresentante della suddetta Associazione

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

Progetto, sotto indicato:

Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Acquapendente", di potenza pari a 37,15 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR). - codice procedura 8009

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro (*specificare*) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Monitoraggio animale

OSSERVAZIONE 1

Studio di Valutazione d'Incidenza assente

Nel progetto è assente uno studio di incidenza ambientale.

Lo Studio di Impatto Ambientale Quadro Ambientale (Elaborato 119.21.02.R01), rileva a pagina 47, la presenza nelle vicinanze del sito di progetto i siti Natura 2000 ZSC Medio corso del Fiume Paglia (codice IT6010001) ubicata a circa 3,7 km dall'area FV1, dalla ZSC/ZPS Bosco del Sasseto (codice IT6010002) e dalla Riserva Naturale Monte Rufeno (codice EUAP0273), ubicata a circa 5,4 km.

Il progetto non ricade in una delle aree dei siti Natura 2000 del comprensorio, ma senz'altro interessa l'area vasta esterna dei vari siti, e non è da escludere a priori che il progetto possa, da solo o in combinazione con i numerosi piani o progetti, già realizzati o attualmente previsti nel comprensorio, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tali siti, p.es.

- è da considerare che l'avifauna ospitata nei siti Natura 2000 vicini visita la vasta area e quindi anche il sito dell'impianto. Inoltre, tutti questi siti si trovano su una delle rotte migratorie principali italiane (vedi Spina & Volponi, Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. Vol 1. e 2., ISPRA (2008)), e non è da escludere a priori che il progetto possa pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tali siti.
- Bisogna tenere conto anche della possibile incidenza dell'accumulo di impianti nella zona (SIA p. 120, la figura 4.1.2a che dovrebbe illustrare la situazione non si trova nello SIA).

È necessario che per il progetto venga attivata la procedura di valutazione d'incidenza (VInCA), secondo gli indirizzi della Direttiva Habitat e delle recenti Linee Guida Nazionali (LGN) in merito (attualmente le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA), GU Serie Generale n. 303 del 28-12-2019, e non più la D.L.R del Lazio del 2011 o la L. R. dell'Umbria del 1995 che sono i riferimenti citati nella SIA), sia per quanto riguarda gli effetti del progetto, che gli effetti cumulativi prendendo in considerazione altri progetti industriali nella vasta zona dei siti elencati (non solo impianti FER, ma tutti gli altri impianti industriali anche agricoli come monoculture di noccioli ecc.).

In merito all'attivazione della procedura di VInCA, non spetta alla proponente la decisione se il progetto possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000, ma all'ufficio preposto regionale nel corso del primo livello della valutazione d'incidenza (screening).

Da considerare anche, che la proponente non presenta nessun monitoraggio sito-specifico faunistico, ma cita soltanto riferimenti bibliografici generali come l'Atlante Uccelli Nidificanti nel Lazio.

La Valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. **La VInCA per il suo carattere preventivo deve assolutamente precedere ogni atto autorizzativo.**

La documentazione del progetto non permette la corretta valutazione di incidenza, che deve secondo la normativa basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche in materia e considerare quindi il quadro completo dello studio faunistico:

Le Linee Guida Nazionali (LGN) in materia, a p. 55, constatano: “- ..., in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle **migliori conoscenze scientifiche in materia**, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, **da soli o in combinazione con altri piani o progetti**, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v. in C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50, Causa C-243/15.)”

Nello stesso senso, senza la conoscenza approfondita scientifica non è possibile stabilire misure di mitigazione specifiche per la componente ambientale (habitat) e per l'avifauna, oppure eventuali “misure di compensazione”.

In più, la valutazione d'incidenza richiede, a sua volta, il coinvolgimento del pubblico:

... **LGN, pag 57-58:** “In sintesi, quanto previsto dalla legge 241/90, dal D.lgs. 33/2013, dal D.lgs. 97/2016 e dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. disciplina e regolamenta, anche per la fase di screening, le modalità di partecipazione del pubblico inerenti le procedure di Valutazione di incidenza non ricomprese nelle procedure di VAS e/o VIA di cui al D.lgs 152/06 e s.m.i.

•**Valutazione di Incidenza – fase di Screening** - Per i P/P/P/I/A, sottoposti a solo screening di incidenza, ma non ricompresi all'interno delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i, la pubblicazione sul sito web dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell'Autorità competente per la VInCA, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse.

Il livello minimo garantito deve essere in ogni caso la tempestiva pubblicazione del parere finale nella sezione trasparenza dell'Autorità competente o in una specifica sezione tematica del sito web, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e s.m.i. Resta salva la possibilità di accesso agli atti e accesso alla giustizia (cfr. paragrafo Accesso agli atti e accesso alla giustizia).

- **Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata e fasi successive** - Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa.”

Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online. In caso l’Autorità competente richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

In conclusione, la documentazione progettuale non permette la corretta valutazione dell’incidenza di tutti gli aspetti del progetto che possano pregiudicare gli obiettivi di conservazione dei siti Natura2000 nella area vasta del progetto.

OSSERVAZIONE 2

Il progetto non corrisponde ai criteri attuali per impianti fotovoltaici ecosostenibili

Il progetto non tiene conto dello stato attuale delle conoscenze sull’impatto degli impianti fotovoltaici industriali sull’ambiente. Solo recentemente alcuni studi internazionali hanno abbozzato le modalità in cui tali impianti possono inserirsi nell’ambiente senza arrecarvi danni:

Agha, M., Lovich, J. E., Ennen, J. R., & Todd, B. D. (2020). Wind, sun, and wildlife: Do wind and solar energy development ‘short-circuit’ conservation in the western United States? Environmental Research Letters, 15(7), 075004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab8846>.

Dhar, A., Naeth, M. A., Jennings, P. D., & Gamal El-Din, M. (2020). Perspectives on environmental impacts and a land reclamation strategy for solar and wind energy systems. Science of The Total Environment, 718, 134602. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134602>.

NABU: Solarparks naturverträglich ausbauen, Anforderungen des NABU an naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen (2022),

ENERGIE SCHWEIZ: Auswirkungen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Biodiversität und Umwelt (2021).

Bundesamt für Naturschutz (BfN - Ufficio Federale per la Protezione della Natura): K. Ammermann, K. Bunzel, F. Igel (2022): Eckpunkte für einen naturverträglichen Ausbau der Solarenergie (punti portanti per la realizzazione ecocompatibile di impianti PV).

Guide technique d’éco-conception des centrales photovoltaïques (settembre 2020) - PIESO_GuideTechnique_Vf (ecom.ed.fr).

Questi studi (gli ultimi tre emessi dai governi della Svizzera, della Germania e della Francia) si prefissano l'obiettivo di coniugare gli obiettivi molto ambiziosi dello sviluppo delle FER a breve e medio termine, con gli obiettivi di conservazione e ripristino della biodiversità, della natura e del paesaggio - due obiettivi ambedue e in ugual misura prioritari nella normativa europea e nazionale.

Il progetto non ne cita nessuno e non segue gli indirizzi stabiliti in questi studi.

Citiamo solo alcuni dei punti più importanti degli studi governamentali:

- le valutazioni d'impatto di un impianto devono basarsi su analisi ambientali e paesaggistiche sito-specifiche;
- il progetto deve assicurare la perennità agricola, non solo per quanto riguarda la destinazione d'uso del fondo, ma anche la proprietà che deve rimanere nelle mani dell'azienda preesistente che viene coinvolta nel nuovo progetto (evitando il green grabbing tramite investimenti esteri);
- prioritario in progetti agro-(foto)voltaici è l'uso delle superficie già impermeabilizzate aziendali per l'installazione di pannelli (tetti, coperture di spazi asfaltati come parcheggi ecc.);
- i progetti devono essere migliorativi per gli ecosistemi, unendo quindi la produzione di energia pulita con la necessità di ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi (non basta il "siepione misto", che è "consigliato" nella relazione agronomica!);
- i progetti devono prevedere vaste zone di compensazione e di ripristino degli habitat e delle specie;
- coperture erbose sono da eseguire con varietà autoctone di elevata biodiversità che favoriscono insetti impollinatori;
- le recinzioni devono assicurare la permeabilità alla fauna di tutte le taglie;

...

In conclusione, il progetto non corrisponde agli attuali criteri di sostenibilità per impianti agro-(foto)voltaici non tenendo conto degli indirizzi comunitari per la tutela e il ripristino della biodiversità.

OSSERVAZIONE 3:

Il progetto non tiene conto dell'elevato impatto ambientale e paesaggistico causato dal cumulo di impianti FER nella Provincia di Viterbo.

La delibera di giunta numero 171 del 12 maggio 2023 della Regione Lazio constata: *"... che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione*

territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti, come sopra rappresentato, mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0;”

Anche la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 395/2022, con la quale adotta il nuovo Piano Energetico Regionale (pp. 103-104) chiarisce che la Provincia di Latina e quella di Viterbo sono al di sopra della media nazionale per i livelli raggiunti nella produzione di energia elettrica anche attraverso gli impianti fotovoltaici. Tali livelli hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030, ma anche quelli per il 2050.

Ora, la progettazione di impianti FER deve tenere conto del loro impatto ambientale e paesaggistico, **singolo e cumulativo** con altri impianti simili, in particolare in zone ricche di Beni Culturali, Siti Naturali e Paesaggistici come la Provincia di Viterbo: un'area vocata quindi allo sviluppo turistico anche per la presenza di diversi laghi e del mare, con grandi potenzialità ed opportunità offerte da un'agricoltura di qualità come testimonia la presenza di tre Biodistretti riconosciuti dalla Regione Lazio - i Biodistretti del Lago di Bolsena, il Biodistretto di Via Amerina e delle Forre e il Biodistretto della Maremma e dei Monti della Tolfa.

È evidente, che questo territorio pregiato non corrisponde in niente alle zone idonee ad accogliere impianti FER delineate sia dal Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010, che dal Decreto Legislativo n. 199/2021 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili): che sono zone già degradate e/o artificializzate quali ex discariche, siti bonificati, zone industriali, artigianali, assi autostradali e ferroviari

Di conseguenza, l'Allegato 3, lettera e del DM del 10.09.2010 stabilisce che:

“nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area.”

La delibera di giunta numero 171 del 12 maggio 2023 della Regione Lazio constata: *“Il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati nella Provincia di Viterbo, rappresenta un'elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici.”*

Consideriamo che anche la normativa europea richiede (Direttiva 2018/2001 del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) che gli impianti FER devono essere a basso impatto ambientale e non possono entrare in conflitto con altre Direttive che riguardano la protezione dell'ambiente, delle acque e della biodiversità.

Inoltre, il DGR 390/2022 (Piano Regionale Integrato Energia e Clima (PRIEC) sottolinea, a pagina 25, che: *“Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale*

che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi”.

Spesso la lobby dell'eolico e del fotovoltaico industriale sostiene che a fronte dell'emergenza climatica ed energetica, non c'è tempo da perdere con considerazioni ambientali e paesaggistiche. Questo è completamente falso: si dovrebbe invece rinunciare a perdere tempo con tentativi di riempire anche l'ultimo angolo della Tuscia con il mega-eolico e passare a una visione più ampia e più sostenibile, cioè a favorire il megaeolico off-shore.

In questo senso, la Unione Europea sottolinea (COM 2020-741 Final: An EU strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future) l'importanza dell'eolico off-shore come componente essenziale per il futuro energetico dell'Unione Europea entro il 2050, da favorire grazie al suo enorme potenziale e il suo basso impatto ambientale.

Rapidamente, nove Stati del nord dell'Europa si sono accordati (dichiarazione di Ostenda del 24/04/2023) a costruire entro il 2030 una rete sopranazionale di impianti eolici off-shore di una potenza di 120 GW, per raggiungere 300 GW nel 2050 - la potenza di centinaia di reattori nucleari.

Nello stesso senso, la Regione Lazio, recependo questo indirizzo, nella DGR n. 595/2022 di aggiornamento del PER prevede la produzione di 1 GWh per il 2030 a largo della costa settentrionale del Lazio (Montalto di Castro - Civitavecchia). A riguardo si sono impegnati alcuni importanti attori economici a partecipazione statale come l'ENI, la Cassa Depositi e Prestiti insieme ad un Fondo d'investimento danese che hanno sottoscritto un accordo per la costruzione di 3 impianti eolici Off-Shore per una potenza complessiva di 2 GW di cui uno a 30km da Civitavecchia con una potenza di 540 MW che sarà completato entro il 2031. Questo a fronte di un obiettivo di 1 GW di potenza installata per il 2050 secondo il PER del Lazio.

In conclusione, chiediamo di rispettare gli indirizzi normativi europei, nazionali e regionali rinunciando ad autorizzare nuovi impianti FER, aspettando una programmazione energetica unitaria e razionale che tenga dovuto conto all'impatto cumulativo degli impianti FER su ambiente e paesaggio.

OSSERVAZIONE 4:

Il progetto omette di delineare criteri e modalità di impiego per le compensazioni ambientali e territoriali

Regolarmente, fondi destinati alla “compensazione ambientale e territoriale” sono deviati a scopi lontani dalle intenzioni della normativa, in modo che tale “*riequilibrio compensativo*”, tale “*destinazione di risorse annuali in convenzione ai Progetti di*

Sviluppo” può essere confuso con l’esercitare un’influenza illecita sui decisori locali per renderli inclini all’accettazione del progetto, di solito all’insaputa della cittadinanza.

Per evitare abusi, sembra necessario definire nel dettaglio e all’interno del progetto, il volume di questi fondi, i criteri per lo stanziamento di questi fondi e gli scopi ai quali i fondi possono essere destinati, e rendere obbligatoria la rendicontazione pubblica di tali fondi.

OSSERVAZIONE 5

Il progetto non prende in considerazione nel modo dovuto le soluzioni alternative.

In particolare, nella discussione delle alternative, sono assenti tutte le alternative tranne quella primitiva dell’opzione zero (p. 92).

Le alternative principali invece, di gran lunga preferibili alla realizzazione dell’impianto proposto, sono:

- il ricorso, per produrre l’energia necessaria per il territorio, a strumenti a misura del territorio, integrati nel loro contesto socio-economico e ecosistemico e creati in condivisione con le comunità locali, e. g. per mezzo di diffuse **comunità energetiche**, con impianti di piccola taglia (micro- e mini-) fotovoltaici e eolici con l’aggiunta di fonti energetiche rinnovabili locali (biomasse, biometano, geotermia a bassa entalpia);
- il ricorso, per la produzione di energia a scala più grande, all’agrifotovoltaico ecosostenibile, seguendo gli indirizzi ambientali attuali (vedi Osservazione 2);
- adottare ogni misura per un uso intelligente ed efficiente dell’energia;
- il ricorso, per la produzione di energia a scala più grande, p. es. per l’industria e per le grandi città, a impianti eolici nel mare, off-shore - considerando che proprio questa alternativa è l’unica prevista per grandi impianti FER industriali dal Piano Energetico Regionale (PER) Lazio. Sottolineiamo che il PER Lazio si basa su un ampio studio scientifico che valuta attentamente i vari vantaggi, svantaggi e impatti delle varie FER, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’UE.

L’eolico off-shore rappresenta un’enorme risorsa energetica nazionale, considerando la lunga linea di costa dell’Italia, la ridotta distanza di quasi tutto il territorio nazionale da questa fonte rinnovabile e le favorevoli condizioni del vento sulle coste: ricorrendo a questa risorsa, il nostro paese sarebbe in grado di coprire tutto il fabbisogno energetico nazionale, senza produrre gli impatti ambientali e paesaggistici dell’eolico su terraferma.

È evidente che la realizzazione di parchi eolici nel mare deve rispettare stringenti criteri ambientali con le dovute valutazioni e misure di mitigazione, ad esempio la definizione di nuove aree protette nel mare e lungo le coste.

CONCLUSIONI

Facendo riferimento alle osservazioni sopra indicate si chiede quanto segue:

Per quel che concerne l'Osservazione 1:

Sospendere la procedura della valutazione d'impatto del progetto per riprenderla dopo il completamento di uno studio faunistico sito-specifico (in prima linea un monitoraggio avifauna e chiroterofauna), e dopo la presentazione di uno Studio di Incidenza che prenda in considerazione l'insieme completo dei dati dei monitoraggi, e l'avvio della procedura di VInCA.

Per quel che concerne l'Osservazione 2:

Rinunciare alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che non corrisponde ai criteri attuali di sostenibilità.

Per quel che concerne l'Osservazione 3:

Sospendere la procedura della valutazione d'impatto del progetto aspettando una programmazione energetica unitaria e razionale che tenga dovuto conto all'impatto cumulativo degli impianti FER su ambiente e paesaggio nell'Alta Toscana.

Per quel che concerne l'Osservazione 4:

Definire nel dettaglio e all'interno del progetto, il volume dei fondi destinati alle compensazioni ambientali e territoriali, i criteri per lo stanziamento di questi fondi e gli scopi ai quali i fondi possono essere destinati.

Per quel che concerne l'Osservazione 5:

Rinunciare alla realizzazione del progetto ricorrendo alle opportune ed adeguate soluzioni alternative indicate.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data

Montefiascone, 10 Agosto 2023

Il dichiarante

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a surname that appears to be 'Bianchi'.